



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

LA COOPERATIVE COMPLIANCE *FRAMEWORK DI RIFERIMENTO E ASPETTI OPERATIVI*

I benefici premiali e i rischi

dott. Matteo Migazzi

22 settembre 2025



ASSOLOMBARDA



CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Cosa è un Tax Control Framework?



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

TCF come strumento di governance per accedere ad importanti vantaggi in ambito tributario

- Il controllo e la gestione del rischio fiscale stanno diventando sempre più centrali nella **governance aziendale**, assumendo un ruolo strategico per **proteggere** il patrimonio aziendale e **salvaguardare** la reputazione delle imprese da eventuali **violazioni** delle **norme tributarie**.
- Formalizzando un TCF si completano i **processi gestionali** che le aziende organizzate hanno già in essere per tenere sotto **controllo** i principali **rischi aziendali**.
- Il TCF si inserisce nel sistema dei **controlli interni** e di **Risk management** dell'azienda consentendo di ottenere risultati dal punto di vista di:
 - **integrazioni** e **sinergie** tra i diversi operatori dei **sistemi di controllo**;
 - **condivisione** del *Framework* di **gestione dei rischi**;
 - **ottimizzazione** delle risorse;
 - **efficacia** ed **efficienza** nella gestione dei controlli e delle relative attività di **monitoraggio** e **testing**.



ASSOLOMBARDA

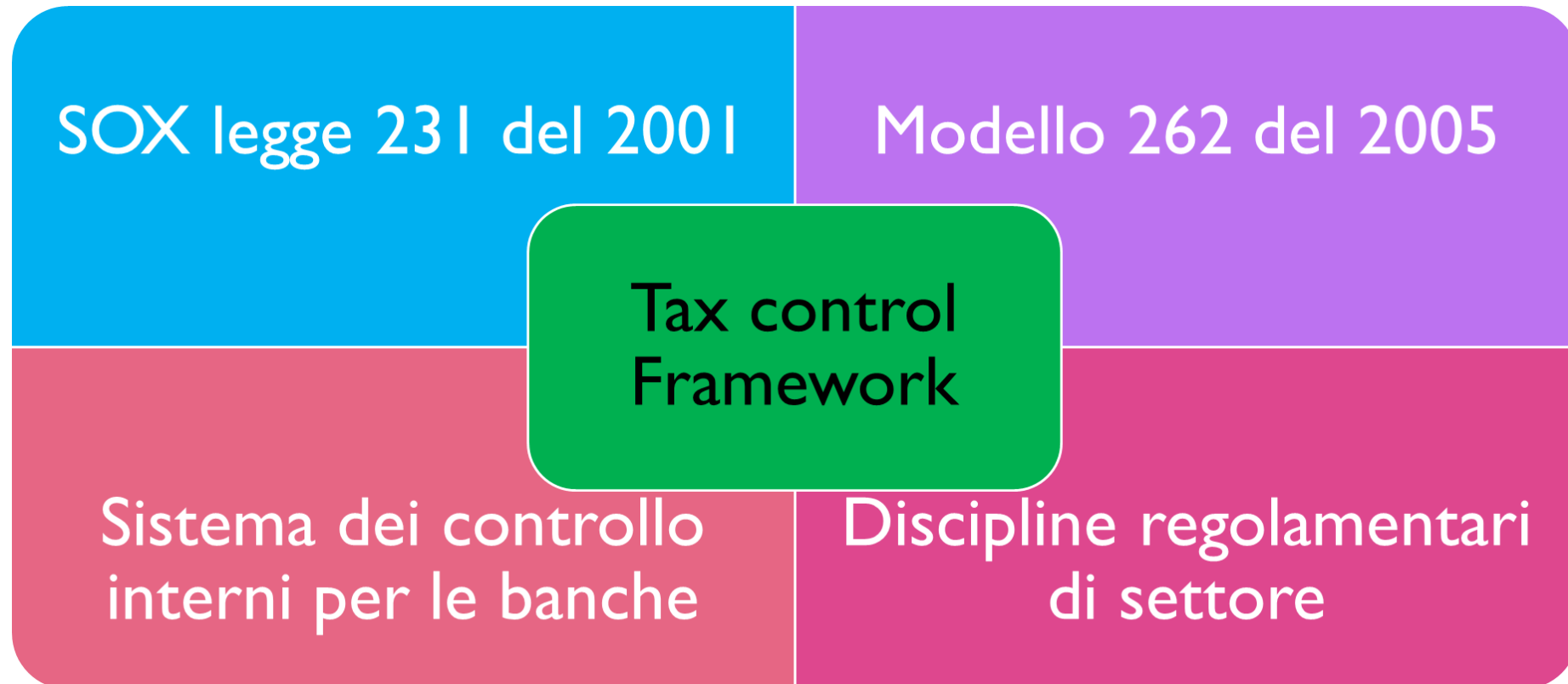


CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

TCF come strumento di governance per accedere ad importanti vantaggi in ambito tributario



TCF come strumento di governance per accedere ad importanti vantaggi in ambito tributario

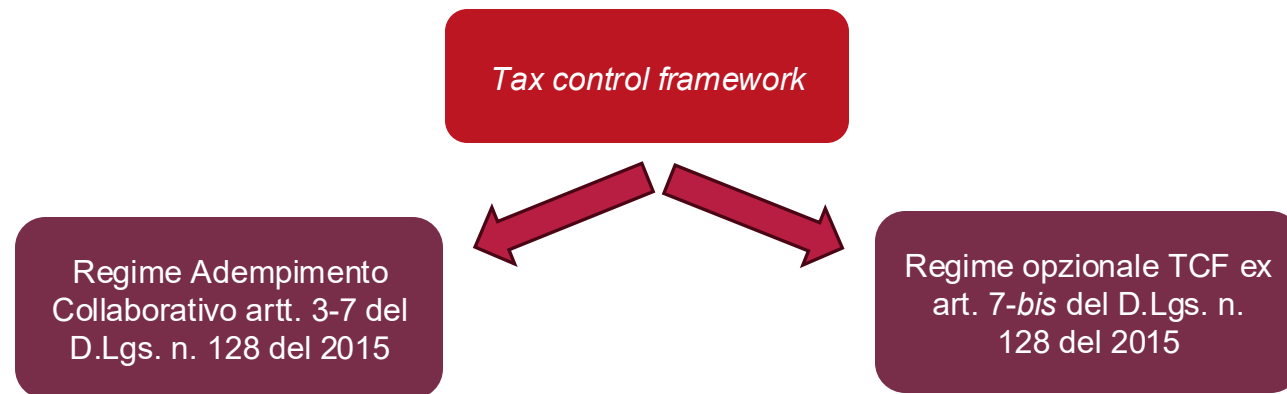
- Nel contesto attuale, la **gestione** del **rischio fiscale** si sta evolvendo in relazione ai rapporti con le autorità fiscali. Si sta infatti consolidando un nuovo modello di relazione tra Fisco e contribuente, fondato su **trasparenza**, **collaborazione** e **fiducia reciproca**. L'ottica è quella di assicurare ai contribuenti certezza in cambio di trasparenza
- Si passa da un **sistema** di **dichiarazione** del contribuente e **controlli a posteriori** ad un sistema caratterizzato da un **costante dialogo preventivo** che porti la società ad **auto accertarsi** e **riduca drasticamente** i **controlli**.
- Il **vantaggio** più importante è la possibilità di poter **parlare** con l'Agenzia delle entrate **prima** di porre in essere una operazione per prospettare la propria visione interpretativa.
- Sulla base della interlocuzione con l'Amministrazione si potrà poi **scegliere** di **seguire** le indicazioni ricevute o di comportarsi **diversamente** perché è garantito il diritto al **dissenso** (anche se non sistematico). Il codice di condotta (punto 4.4 lett. b) prevedendo, infatti, che non è possibile **disattendere sistematicamente** le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in risposta agli **interpelli** e alle **comunicazioni di rischio** chiarisce per converso che si può **dissentire**. Ed in tal caso resta acquisito il grande vantaggio del **venir meno** della **applicazione** delle **sanzioni tributarie** giustificata dalla lealtà dei comportamenti tenuti.

TCF come strumento di governance per accedere ad importanti vantaggi in ambito tributario

- Il **codice di condotta definisce rischio fiscale** (punto 1.6) il rischio che il contribuente operi «in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario».
- Il **Tax Control Framework (TCF)** è un sistema di controllo efficace, volto a garantire il rispetto delle normative fiscali e a gestire in maniera proattiva i rischi fiscali, promuovendo al contempo una maggiore trasparenza nei confronti delle autorità.
- Il legislatore nazionale all'art. 4, comma 1, del D.Lgs n. 128 del 2015, definisce il *Tax Control Framework* come quell'**efficace sistema integrato** di **rilevazione, misurazione, gestione e controllo** dei **rischi fiscali** anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
- Ai sensi del richiamato art. 4, un sistema di *tax control framework* deve assicurare:
 - una **chiara** attribuzione di **ruoli** e **responsabilità** ai **diversi settori dell'organizzazione** dei contribuenti in relazione ai **rischi fiscali**;
 - **efficaci procedure** di **rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali** il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
 - **efficaci procedure** per **rimediare** ad **eventuali carenze** riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie **azioni correttive**;
 - una **mappatura** dei **rischi fiscali** relativi ai **processi aziendali**.

Il *Tax Control Framework* in ambito nazionale e le premialità tributarie

- Nel **Codice di condotta** che declina diritti e doveri del contribuente (punto 3.2), si chiede l'impegno a **istituire e mantenere un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali** anche in ordine alla **mappatura** di quelli derivanti dai **principi contabili** applicati, inserito nel contesto del **sistema di governo aziendale e di controllo interno**, nel rispetto delle indicazioni dell'OCSE, di quanto previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dai provvedimenti attuativi e dalle «Linee guida» dell'Agenzia delle entrate.
- L'adozione di un TCF, come sopra delineato, all'interno della *governance* aziendale, è condizione necessaria per poter aderire ai **benefici fiscali** previsti dal **D.Lgs n. 128 del 2015**, i quali si diversificano per i soggetti che possono accedere al regime di **Adempimento Collaborativo** (rispettandone i requisiti soggettivi ed oggettivi) rispetto ai soggetti che, **non soddisfacendo i requisiti soggettivi**, decidano comunque di **optare** per l'adozione di un TCF. In entrambi i casi ➡ è obbligatorio certificare la validità del TCF.



TCF come strumento di governance per accedere ad importanti vantaggi in ambito tributario

- Si possono individuare tre diverse tipologie di rischi inerenti:
 - gli adempimenti;
 - la interpretazione delle norme, incluse quelle relative all abuso del diritto;
 - il coinvolgimento, anche involontario in fenomeni di frode fiscale;
- Il Tax **Control Framework** non è soltanto un'efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, ma **è anche uno strumento indispensabile per accedere:**
 - al regime fiscale dell'Adempimento Collaborativo che, in presenza dei requisiti richiesti, offre benefici in termini di certezza fiscale e di riduzione dei rischi legati alle verifiche tributarie che si concretizzano in una serie di premialità;
 - al regime **facoltativo opzionabile** da tutti coloro che non possiedono i requisiti per accedere al regime di adempimento collaborativo ma si dotano comunque di un TCF per mettere sotto controllo la variabile fiscale conseguendo una parte dei benefici di carattere tributario riconosciuti alle società in regime di adempimento collaborativo pieno.



ASSOLOMBARDA



CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Come strutturare un Tax Control Framework?



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Il TCF come processo dinamico (1/2)

- Al fine di assicurare una corretta gestione del rischio fiscale, verrà istituito un **processo dinamico**, suddiviso in **sei sotto-processi**. Questi sotto-processi garantiranno un miglioramento **continuo** del sistema e la sua capacità di **adattarsi** ai principali cambiamenti interni ed esterni, inclusi quelli relativi alla struttura e al modello di *business* dell'impresa, nonché alle eventuali modifiche della legislazione fiscale
- Questa suddivisione in sotto-processi permette di affrontare il rischio fiscale in maniera **strutturata e flessibile**, assicurando che il sistema rimanga efficace e allineato sia alle esigenze aziendali che alle normative fiscali in continua evoluzione.



1

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Sulla base dell'analisi del **contesto esterno** (*benchmark* ed evoluzione della normativa fiscale e delle *leading practice* di riferimento) e del **contesto interno** (analisi delle principali discontinuità organizzative, dei precedenti *Risk Assessment*, etc.), almeno annualmente la Funzione di *Tax Risk Management*, di concerto con il Responsabile Tax, definisce l'ambito delle attività.

2

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sulla base della pianificazione, la Funzione di *Tax Risk Management*, applicando la metodologia e gli strumenti sviluppati, **supporta i Risk Owner** nella rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali insiti nei processi di competenza.

3

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Sulla base dei rischi fiscali rilevati, la Funzione di *Tax Risk Management* supporta i *Risk Owner* nella **mappatura delle azioni di trattamento** (controlli) implementate e in corso di implementazione, necessarie a garantire una **risposta al rischio coerente con quanto definito dal risk appetite**.



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Il TCF come processo dinamico (2/2)



4

MONITORAGGIO DEL RISCHIO

Sulla base dei rischi fiscali e dei controlli rilevati, la Funzione di *Tax Risk Management* in coordinamento e con il supporto della Funzione *Governance Risk Compliance* effettua attività di *testing* sia sul disegno sia sull'efficacia dei controlli più significativi.

Sulla base degli esiti del *testing*, le eventuali carenze riscontrate sono valutate in termini di significatività (es. *minor*, *significant*, *material*).

5

PIANI DI AZIONE

Sulla base dei rilievi, il Risk Owner, con il supporto della Funzione di *Tax Risk Management* e della Funzione *Governance Risk Compliance*, definisce e formalizza i piani di azioni da mettere in atto al fine di rimediare alle carenze e migliorare l'efficacia complessiva del modello in ottica di *continuous improvement*.

6

REPORTING

Sulla base delle attività precedenti, viene predisposta e presentata - con cadenza almeno annuale - una relazione agli organi di gestione contenente *i)* gli esiti delle verifiche effettuate, *ii)* le attività pianificate e i risultati connessi, *iii)* i rilievi e i relativi piani di azione.

COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Ogni sotto-processo sarà collegato a momenti di comunicazione e formazione all'interno dell'organizzazione aziendale; questo continuo diretto contatto con le funzioni aziendali garantisce il miglioramento continuo e l'adattabilità ai principali cambiamenti che riguardano la struttura e il modello di *business* dell'impresa o le eventuali modifiche alla legislazione fiscale.



ASSOLOMBARDA



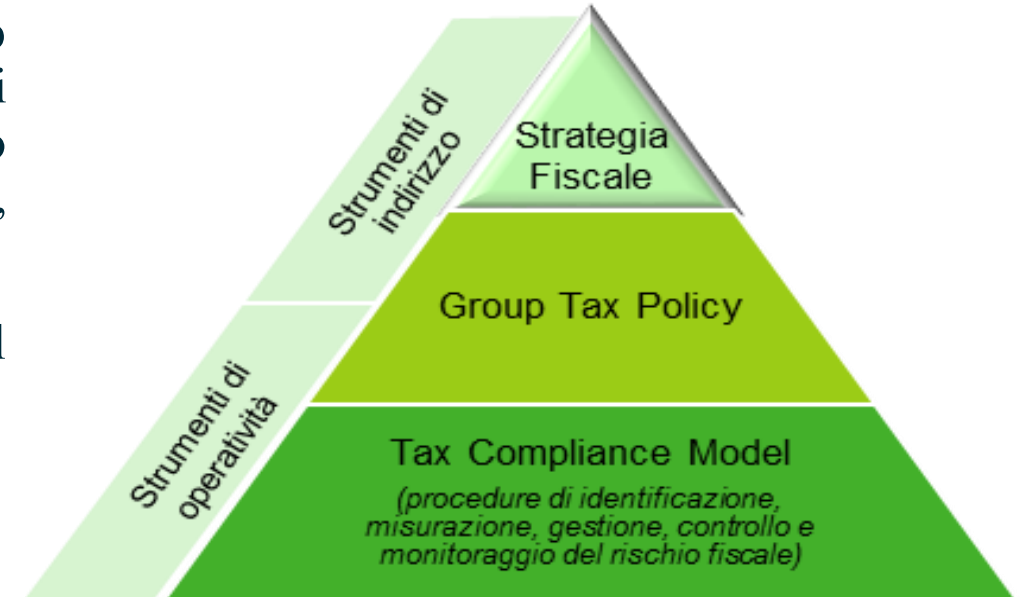
UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

I requisiti del *Tax Control Framework*

- Il TCF rappresenta un insieme strutturato di **regole, procedure, organizzazioni e strumenti di controllo**, finalizzati a permettere **l'individuazione**, la **valutazione**, la **gestione** e la **supervisione del rischio fiscale**, inteso come la possibilità di incorrere in **violazioni** delle **normative tributarie** o in conflitti con i principi e gli obiettivi dell'ordinamento giuridico.
- Le quattro principali aree operative del TCF sono:
 - a) **L'ambiente di controllo**: il corpus normativo interno orientato al controllo ed alla gestione del rischio fiscale.
 - b) **Governance del sistema di controllo**: definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della variabile fiscale secondo un modello di governance cd. A «*tre linee di difesa*».
 - c) **Processo di Tax risk assessment**: insieme di norme, regole e processi aziendali volti a consentire l'identificazione, la misurazione e la gestione dei rischi fiscali, nella duplice accezione di rischi adempimento e rischi interpretativi.
 - d) **Meccanismi di aggiornamento e autoapprendimento (monitoraggio)**: attività di verifica svolta nel continuo per valutare l'adeguatezza e l'effettività del TCF.

Il primo requisito del TCF: lettera a) l'ambiente di controllo interno (1/2)

- Ai fini della realizzazione di un sistema di *Tax Control Framework* è necessario istituire e mantenere un **corpo procedurale normativo interno**, in cui sono formalizzati gli obiettivi, le caratteristiche e le attività di gestione del processo fiscale, così come le attività di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
- Il corpo normativo rilevante ai fini del Tax Control Framework è rappresentato dai seguenti documenti:
 - 1. **Strategia Fiscale**;
 - 2. *Group Tax Policy*;
 - 3. *Tax Compliance Model*.



Il primo requisito del TCF: lettera a) l'ambiente di controllo interno (2/2)

- Il documento che descrive la **strategia fiscale** di un'azienda rappresenta un elemento cruciale nel delineare l'approccio dell'impresa nei confronti della gestione fiscale. Questo documento, firmato dagli amministratori, deve specificare con chiarezza il piano d'azione a lungo termine, in particolare per quanto riguarda le **scelte strategiche e operative** finalizzate a raggiungere gli **obiettivi fiscali**.
- In tale documento sulla strategia fiscale si individuano, tra gli altri, percorsi che includono, ad esempio, la definizione di meccanismi di **incentivazione** per i **manager**, l'adozione di **procedure** dettagliate per **mitigare** i rischi fiscali e un approccio **trasparente** verso le autorità fiscali, che può comprendere l'utilizzo di strumenti come **ruling** e **interpelli**.
- La trasparenza fiscale sta diventando un requisito sempre più centrale per le aziende, soprattutto alla luce delle crescenti aspettative di *accountability* da parte degli *stakeholder*. L'approccio di gestione fiscale basato solo sulla **compliance**, che si limita a soddisfare le obbligazioni legali, sta lasciando spazio a un modello più evoluto, orientato alla **disclosure volontaria**.
- Questa strategia di comunicazione aperta e allargata rispetto ai requisiti normativi permette all'impresa di dimostrare il proprio ruolo attivo nel contribuire al benessere della società, trasformando la fiscalità in un'opportunità di **reputazione e fiducia** nei mercati.

Il secondo requisito del TCF: lettera b) - Governance del sistema di controllo (1/2)

- **Controllo di primo livello**: coinvolgimento delle figure aziendali responsabili dei processi a cui sono associati i rischi fiscali mappati.
- **Controllo di secondo livello**: il c.d. «*Tax Risk Officer*»:
 - può essere interno o esterno all'azienda;
 - è preposto alla verifica periodica dell'efficacia, dell'affidabilità e dell'attuazione in concreto del TCF;
 - deve avere un certo grado di indipendenza rispetto alla funzione fiscale dell'azienda;
 - deve presentare annualmente una rendicontazione al *management* sul funzionamento del TCF.
- **Controllo di terzo livello**: coinvolgimento di un soggetto terzo esterno alla società. Si tratta di un soggetto preposto alla verifica periodica del sistema di controllo nel suo complesso (anche considerate le evoluzioni del *business* dell'impresa e i possibili cambiamenti normativi).
- Si può dire che, in linea generale, il modello delle tre linee di controllo prevede l'articolazione delle responsabilità su tutti i livelli aziendali e nel rispetto dei principi della competenza ed esperienza, separazione dei compiti (**segregation of duties**), integrazione con i processi di *business*.

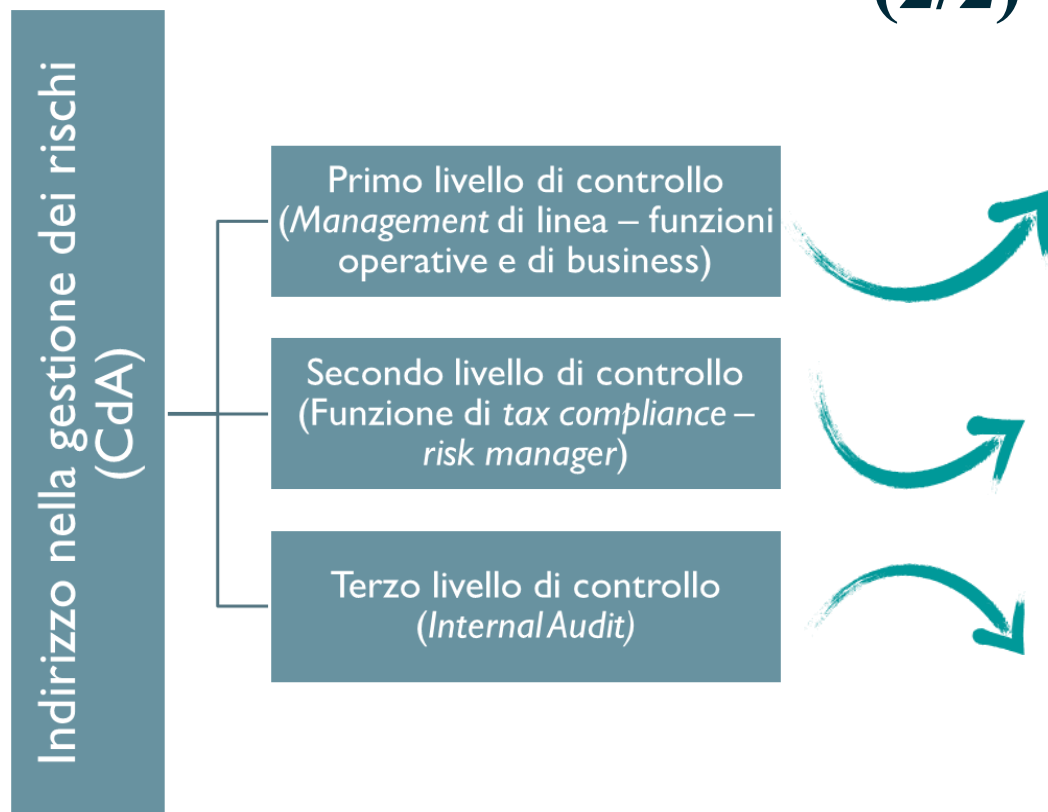


ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Il secondo requisito del TCF: lettera b) Governance del sistema di controllo (2/2)



Identifica, valuta, gestisce e monitora i **rischi di competenza** in relazione ai quali individua e attua specifiche **azioni di trattamento**.

Monitora i **rischi aziendali**, proponendo **linee guida** sui relativi sistemi di controllo e verificando l'adeguatezza degli stessi al fine di assicurare efficienza ed efficacia delle operazioni, adeguato controllo dei rischi.

Fornisce **assurance indipendente** sull'adeguatezza ed effettiva operatività del primo e secondo livello di controllo e, in generale, sul *Tax Control Framework*.



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Il terzo requisito del TCF: lettera c) la mappatura dei rischi

- Il terzo requisito che un adeguato TCF deve prevedere è la **mappatura** dettagliata dei rischi fiscali dell'impresa associati ai singoli processi aziendali da cui gli stessi rischi possono derivare.

In cosa consiste la mappatura?



1. **Identificazione:** analisi dei processi aziendali rilevanti per individuare i potenziali rischi fiscali ad essi associati.
1. **Valutazione e misurazione:** i rischi mappati devono essere valutati e misurati, in termini di probabilità di verifica e magnitudine dei potenziali effetti.
2. **Controllo e mitigazione:** adozione di specifici meccanismi di controllo per i singoli rischi, colmando eventuali carenze e inefficienze, e indicando i presidi e i rimedi che l'impresa deve adottare.

Il quarto requisito del TCF: lettera d) Procedure di monitoraggio

- Per garantire l'efficacia del sistema di gestione fiscale, è indispensabile implementare delle procedure di **monitoraggio strutturate e continue**, che permettano di rilevare in tempo reale eventuali **inefficienze, anomalie o errori**. Questo tipo di supervisione proattiva consente di intervenire tempestivamente con azioni correttive che mirano a ripristinare il corretto funzionamento del sistema e a migliorare continuamente i processi.
- Un sistema efficace deve inoltre essere **flessibile** e capace di adattarsi ai **cambiamenti significativi**, sia interni che esterni all'azienda. Questa capacità di adattamento è essenziale per assicurare che il sistema rimanga sempre allineato agli obiettivi fiscali dell'azienda, permettendo di mantenere la competitività e la conformità in un contesto in continua evoluzione.
- Il sistema di gestione fiscale deve includere la preparazione e l'invio regolare di una **relazione** agli organi di gestione, con una frequenza minima di una volta all'anno. Questa relazione dovrebbe fornire un resoconto dettagliato delle attività di **monitoraggio** effettuate, delle **azioni correttive** intraprese e dei **risultati ottenuti**. Questa forma di reporting regolare e strutturata permette non solo di assicurare trasparenza e accountability, ma anche di evidenziare il contributo positivo della gestione fiscale alle performance generali dell'azienda.

La gestione del rischio fiscale nel Sistema di Controllo Integrato

Un ulteriore requisito essenziale che un adeguato *Tax Control Framework* deve prevedere è la sua integrazione con il più ampio sistema di **controllo interno aziendale**. Il TCF deve essere armonizzato con gli altri modelli di gestione del rischio e di compliance già presenti nell'organizzazione, come i **modelli 231** (responsabilità amministrativa delle società) e **262** (integrità e trasparenza dei bilanci).

Sfruttare i sistemi di controllo già in uso e sensibilizzare le funzioni aziendali coinvolte permette di:

1. evitare un'eccessiva complessità nei processi aziendali, mantenendo un equilibrio tra controllo e operatività;
2. facilitare e snellire l'implementazione del TCF, rendendo più fluida la sua adozione e integrazione nel contesto aziendale.

Questa sinergia tra sistemi permette un approccio più efficiente alla gestione del rischio fiscale, riducendo **duplicazioni** e **sovrapposizioni**, e migliorando la gestione complessiva della compliance aziendale.



ASSOLOMBARDA



CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Benefici adozione TCF

Benefici organizzativi derivanti dall'adozione del TCF

L'adozione di un adeguato *Tax Control Framework* da parte delle imprese comporta numerosi **effetti positivi**, tra cui:

1. **prevenzione** delle **violazioni fiscali**, comprese quelle rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con conseguente riduzione del rischio di **contestazioni** da parte del Fisco, incluse quelle di **natura penale**, nonché la **minimizzazione** di lunghi e **costosi contenziosi tributari**;
2. **rafforzamento** della **governance aziendale**, grazie a una maggiore interazione tra le diverse funzioni aziendali e ad una crescente consapevolezza manageriale degli aspetti fiscali. Questo favorisce una gestione più coordinata e strategica dei rischi fiscali;
3. **semplificazione** della **gestione e identificazione dei flussi informativi**, attraverso la standardizzazione delle procedure tra le funzioni tax e business, migliorando l'efficienza operativa e la coerenza interna nei processi aziendali;
4. **promozione** di una **cultura di compliance fiscale** a livello di tutto il gruppo, contribuendo a prevenire eventi con un potenziale impatto reputazionale per l'azienda. La variabile fiscale viene così trasformata da una possibile minaccia a una vera opportunità strategica;
5. accesso a **regimi premiali** volti a favorire la cooperazione tra il Fisco e il contribuente, come il regime di *cooperative compliance*, che offre benefici in termini di certezza fiscale e riduzione dei rischi legati alle verifiche tributarie.

Questi vantaggi rendono l'adozione del TCF un elemento cruciale per un'efficace gestione del rischio fiscale e per una *governance aziendale responsabile e sostenibile*.



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Premialità previste nel regime di Adempimento Collaborativo

Le premialità per chi è in regime di *cooperative compliance* (1/2)

- L'art. 6, del D.Lgs. n. 128/2015 prevede diversi **effetti** di natura **premiale** per le imprese che intendono aderire al regime quali:
- ❖ **procedura abbreviata di interpello preventivo** nell'ambito della quale l'Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro **quarantacinque** giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta. È inoltre prevista la possibilità di una **interlocuzione preventiva «rafforzata»** in caso di notifica di una **risposta sfavorevole** al contribuente (schema di risposta con possibili osservazioni entro 30 gg.);
 - ❖ **procedure** per la **regolarizzazione** della posizione del contribuente in caso di **adesione** a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare **ravvedimenti operosi**, prevedendo un contraddittorio preventivo nonché **modalità semplificate** e **termini ridotti** per la **definizione del procedimento** (decreto MEF n. 126 del 2024);
 - ❖ **disapplicazione integrale** delle **sanzioni amministrative** per i rischi fiscali **comunicati** in modo tempestivo ed **esauriente**, prima della **presentazione** delle **dichiarazioni fiscali** o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali. Il riconoscimento del beneficio viene subordinato al ricorrere di precise condizioni dettate dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015;
 - ❖ **riduzione** a metà del minimo delle **sanzioni amministrative** per le condotte riconducibili ai rischi **fiscali non significativi** ricompresi nella **mappa dei rischi**.



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Le premialità per chi è in regime di *cooperative compliance* (2/2)

- ❖ Nei giudizi tributari, la riscossione delle sanzioni è **sospesa** fino al **termine** del **contenzioso**;
- ❖ **esonero** dal presentare **garanzie** per i **rimborsi** delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime, estesa anche ai rimborsi presentati dai rappresentanti di **gruppi IVA** aderenti al regime;
- ❖ possibilità di avviare **interlocuzioni** in seno al regime anche relativamente a fattispecie che insistono su **annualità antecedenti** all'ammissione, entro 120 giorni dal provvedimento di ammissione al regime;
- ❖ **causa di non punibilità** relativamente alle fattispecie di reato di infedele dichiarazione previste dall'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ➡ il riconoscimento della causa di non punibilità viene subordinato al ricorrere di precise condizioni dettate dall'articolo 6, comma 4, decreto legislativo n. 128 del 2015;
- ❖ **riduzione** di due anni dei **termini** di **decadenza** per l'**attività di accertamento** (riducibili di un **ulteriore anno** se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria).



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Le sanzioni – rischi comunicati in maniera tempestiva ed esauriente

- ❖ **Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 128 del 2015:** fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte **simulatorie** o **fraudolente** e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, **non** si applicano **sanzioni amministrative** al contribuente che prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali (o del decorso delle relative scadenze fiscali) **comunica** all'Agenzia delle entrate in modo **tempestivo** ed esauriente (mediante **l'interpello** o **comunicazione di rischio** ex art. 5, co. 2, lettera b) del D.Lgs n. 128 del 2015, i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione;
- ❖ **art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. n. 128 del 2015:** quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale **non significativo** ricompreso nella **mappa dei rischi**, le sanzioni amministrative sono **ridotte** della **metà** e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro **riscossione** è in ogni caso **sospesa** fino alla definitività dell'accertamento;
- ❖ **art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 128 del 2015:** non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo **tempestivo** ed **esauriente** all'AdE, mediante l'interpello ex comma 2, ovvero ai sensi comunicazione di rischio ex art. 5, comma 2, lettera b), D.Lgs n. 128 del 2015 prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

La riduzione della sanzioni difficoltà operative

- ❖ La **riduzione** alla metà della sanzione per le posizioni con valutazione del rischio **non** condivisa dall'Agenzia delle entrate si applica in caso di **rischio fiscale non significativo** (sotto soglia di materialità quantitativa e qualitativa) e a condizione che sia ricompreso nella **mappa dei rischi**.
- ❖ N.B: per le posizioni che presentano **incertezza interpretativa** e **impatto «Basso e Medio Basso»**, **non** si procede con la **quantificazione** del valore di esposizione al rischio fiscale e, di conseguenza, non si censiscono nella mappa dei rischi.
- ❖ Per le fattispecie che presentano **rischio operativo**, si devono **mappare i processi aziendali** e, per ognuno, si devono **individuare** i rischi di **non conformità** inerenti che potrebbero manifestarsi, ma non è sufficiente, perché occorre anche che siano indicati gli specifici **presidi**.
- ❖ Risoluzione Agenzia Entrate n. 49/E del 22 luglio 2021 ➡ *«Appare superfluo sottolineare che, al fine di beneficiare della suddetta riduzione sanzionatoria, risulterà sempre necessario che il rischio fiscale sul quale si è incorso nella violazione risulti mappato nella versione della "Mappa dei rischi" comunicata all'Ufficio in data antecedente alla comunicazione o all'evento/errore operativo che ha causato la violazione. Parimenti, risulterà necessario che la "Mappa dei rischi" fornisca evidenza degli specifici presidi ricollegabili alla fattispecie concreta o, qualora questi siano ricompresi in un'apposita procedura, indichi, con esattezza, i riferimenti della medesima. Gli errori e le violazioni connesse a rischi non individuati in "Mappa dei rischi" in modo puntuale, per i quali all'interno della stessa non siano indicati gli specifici presidi e/o le relative procedure, restano, quindi, esclusi dal regime di favore previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto»* (dette circostanze verranno riscontrate dall'Ufficio in sede di controllo sostanziale).



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Premialità previste per adozione del TCF volontario



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Premialità derivanti dall'adozione volontaria del TCF

- Ai sensi dell'art. 7-*bis* del D.Lgs n. 128 del 2015, per coloro che non possono aderire al regime di adempimento collaborativo perché non rispettano i requisiti dimensionali di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs n. 128 del 2015, è prevista la possibilità di optare per l'adozione **facoltativa** di un TCF certificato in forza del quale la **preventiva comunicazione** dei **rischi fiscali** può comportare la **riduzione** e/o l'**esclusione** delle **sanzioni tributarie e penali**.
- L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata ed ha una durata di **due periodi d'imposta** ed è **irrevocabile**. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende **tacitamente** rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
- In particolare, i contribuenti che adottano facoltativamente il TCF godono dei seguenti benefici:
 - ❖ l'**azzeramento** delle **sanzioni amministrative** in materia tributaria per le **violazioni** relative a rischi di natura fiscale **comunicati preventivamente** con **interpello**, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
 - ❖ **esclusione** della **rilevanza penale** del fatto di reato nell'ipotesi di **infedele dichiarazione**.





ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Gli ulteriori benefici del TCF volontario

- In questo quadro di riferimento, l'adozione del TCF volontario è consigliato perché oltre ai vantaggi fiscali reca anche i seguenti ulteriori benefici per l'azienda:

- 1 **Miglioramento delle relazioni tra autorità fiscali e contribuente**
- 2 **Vantaggi in termini reputazionali**
- 3 **Miglioramento della gestione dei rischi**, con particolare riferimento a quelli di **natura fiscale e penal-tributaria**
- 4 **Riduzione dei vincoli burocratici**, minori tempi e costi in termini di *compliance*, riduzione di potenziali costi legati ai **contenziosi** di carattere fiscale
- 5 **Riduzione delle sanzioni applicabili**
- 6 **Eliminazione degli accertamenti a sorpresa** ed maggiore **certezza** in materia fiscale
- 7 **Garanzia di un *framework* uniforme**, per la gestione dei **rischi fiscali**
- 8 **Creazione delle premesse per l'accesso al regime di Adempimento Collaborativo** che offre ulteriori vantaggi



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Sintesi benefici connessi all'adozione del TCF



ASSOLOMBARDA



CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Un confronto tra le diverse alternative

Compliance/Regime	(Solo) TCF	Regime Opzionale art. 7-bis D.lgs. 128/2015	Cooperative Compliance
Effetti (sostanziali e giuridici)	- Prevenzione delle violazioni fiscali; - rafforzamento della <i>governance</i> aziendale; - semplificazione della gestione e identificazione dei flussi informativi; - prevenzione di eventi con potenziale impatto reputazionale; - nessun effetto premiale sotto l'aspetto sanzionatorio.	- Non si applicano le sanzioni amministrative alle società <u>non</u> in <i>cooperative compliance</i>, ma che adottano un TCF certificato e che abbiano comunicato il rischio fiscale preventivamente mediante apposita istanza di interpello al Fisco; - non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (per l'ipotesi di infedele dichiarazione) in caso di comunicazione preventiva dei rischi fiscali.	- Non si applicano le sanzioni amministrative qualora la Società abbia comunicato il rischio fiscale al Fisco prima dell'invio delle dichiarazioni con interpello o segnalazione di rischio; - le sanzioni sono ridotte del 50%: - per i rischi «non significativi» mappati nel TFC, anche in assenza della loro preventiva comunicazione al Fisco; - non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (per l'ipotesi di infedele dichiarazione) in caso di comunicazione preventiva dei rischi fiscali; - i periodi di accertamento sono ridotti da 5 a 3 anni e di un ulteriore anno per i contribuenti con certificazione tributaria (<i>c.d.</i> «visto pesante»); - si può fruire di una procedura di interpello abbreviato con risposta entro 45 giorni; - possibilità di ravvedimenti operosi speciali per periodi di imposta precedenti all'ingresso nel regime; - esonero dal prestare garanzie per ottenere rimborsi di imposte; - inserimento nell'elenco dei contribuenti che hanno aderito al regime.



ASSOLOMBARDA



CENTRO
STUDI
ODCEC
MILANO



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Criticità e spunti di riflessione



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Rischi fiscali significativi e non significativi

Rischi significativi

- ❖ Fattispecie che superano soglie di materialità quantitativa e qualitativa condivise tra contribuente e Agenzia delle Entrate (Prov. AE n. 101573/2017, punto 1, lett. j).
- ❖ Obbligo di comunicazione → tramite interpello abbreviato o comunicazione di rischio.
- ❖ Effetto: esimente integrale dalle sanzioni amministrative.

Rischi non significativi

- ❖ Fattispecie sotto soglia, escluse dagli obblighi di comunicazione (art. 6, co. 3-*bis*).
- ❖ Si considerano comunicati solo se inclusi nella mappa dei rischi, con riduzione del 50% delle sanzioni.

Criticità

- ❖ La distinzione non era prevista nella disciplina originaria e non è pienamente coerente con la *ratio* della cooperative compliance. Una mappa dei rischi completa ed esaustiva dovrebbe sempre consentire la disapplicazione totale delle sanzioni, indipendentemente dalla significatività. In passato, l'Agenzia ha riconosciuto che i rischi non significativi diligentemente mappati valgono come comunicati (Prov. AE 26/05/2017 n. 101573; Ris. AE n. 49/E-2021).
- ❖ Sarebbe auspicabile superare la dicotomia tra rischi significativi e non significativi mappati, valorizzando la trasparenza e completezza della mappatura come unico requisito per l'esimente sanzionatoria.



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

TCF Opzionale – effetti premiali (1/2)

- ❖ Il regime opzionale è rivolto principalmente a imprese di medie dimensioni, con un fatturato tendenzialmente inferiore ai **100 milioni di euro**.
- ❖ Queste realtà sono spesso caratterizzate da una **gestione** fortemente accentrata sull'**imprenditore** e sul suo **ristretto nucleo familiare o fiduciario**. In molti casi, manca una **cultura** strutturata della **gestione del rischio**, sia in generale sia con riguardo agli aspetti fiscali.
- ❖ Per molte PMI, infatti, l'introduzione di un TCF richiede uno **sforzo organizzativo significativo**: non solo la definizione di procedure contabili e fiscali, ma anche la riorganizzazione delle risorse interne o il ricorso a figure esterne, come un *tax risk manager*.
- ❖ Allo stato attuale, l'adesione al regime opzionale non appare particolarmente **attrattiva**. Il principale beneficio previsto – l'annullamento delle sanzioni in caso di comunicazione preventiva dei rischi fiscali – risulta poco **incisivo**, soprattutto se confrontato con il **ravvedimento operoso**, che consente una riduzione significativa delle sanzioni anche successivamente all'avvio di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, senza la necessità di implementare un sistema complesso come il TCF. Inoltre, non sono previsti vantaggi legati alla sola predisposizione della mappa dei rischi, obbligatoria per i soggetti che aderiscono al regime.



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

TCF Opzionale – effetti premiali (2/2)

- ❖ Per rendere il regime opzionale più attrattivo, sarebbe auspicabile introdurre **semplificazioni** e **incentivi** mirati.
- ❖ Dal punto di vista operativo, occorrerebbe **adattare** le Linee guida alle peculiarità delle PMI, con modelli di governance più **snelli**, in particolare per quanto riguarda la **terza linea di controllo** (generalmente affidata alla funzione di *internal audit*), riducendo così i costi e la complessità organizzativa.
- ❖ Sul piano degli incentivi, si potrebbe introdurre un **credito d'imposta** per i costi di implementazione del TCF, sul modello di quello previsto per le quotazioni, così da bilanciare l'impatto sulla finanza pubblica con i benefici derivanti da un più alto livello di compliance fiscale.
- ❖ Ulteriori effetti premiali potrebbero riguardare la **riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento**, la **sospensione dell'esecutività immediata degli atti impositivi impugnati**, la possibilità di ottenere risposte più rapide alle istanze di interpello e l'estensione alle PMI delle **istanze "probatorie"**. Andrebbe, inoltre, valorizzata la mappa dei rischi fiscali, riconoscendo una **riduzione** più significativa delle **sanzioni**, nonché prevista la possibilità di trasmettere all'Agenzia delle Entrate **comunicazioni di rischio**, come già avviene per i soggetti in *cooperative compliance*.



ASSOLOMBARDA



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Certificazione

- ❖ L'attuale quadro normativo assegna un ruolo centrale alla figura del **certificatore professionale**, che diventa un elemento chiave nel processo di implementazione e validazione del Tax Control Framework (TCF).
- ❖ Tuttavia, resta irrisolto un nodo cruciale: capire se, e fino a che punto, l'Agenzia delle Entrate possa **sindacare** nel merito la certificazione, andando oltre i casi in cui sia evidente una certificazione infedele o palesemente errata. Questa incertezza genera una serie di interrogativi:
 - quali sarebbero le **conseguenze** per l'impresa qualora, in sede di verifica, l'Agenzia esprimesse un **giudizio difforme** ex post rispetto a quanto attestato dal certificatore?
 - tale giudizio potrebbe incidere sulla **validità** del TCF, comportando l'esclusione dal regime o la perdita dei benefici connessi?
 - quale **responsabilità** ricadrebbe sul professionista certificatore, sia sotto il profilo professionale sia in termini di possibili sanzioni?